

PROVINCIA DI IMPERIA**Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2019****(art. 20 D.Lgs. 175/2016)****Relazione tecnica****Premessa normativa**

In attuazione della legge delega n. 124 del 07/08/2015 è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (d'ora innanzi per brevità, TUSP o Testo Unico") che detta disposizioni in materia di costituzione di Società da parte di amministrazioni pubbliche nonché in materia di acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in Società a totale o parziale partecipazione pubblica, avendo riguardo all'efficiente gestione delle stesse, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In sede di prima applicazione, l'art. 24, comma 1, del TUSP ha stabilito l'obbligo, per ciascuna Amministrazione di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23/9/2016, allo scopo di individuare quelle da alienare, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 ovvero non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o ,ancora, da razionalizzare, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2.

Successivamente a tale intervento le Pubbliche Amministrazioni procedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad una analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, in presenza dei relativi presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione (art. 20 del TUSP).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, i piani di riassetto (corredati da un'apposita relazione tecnica che ne specifica modalità e tempi di attuazione) sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.);
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le Società di cui all'art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.

Si precisa che in base alle definizioni contenute nel Testo Unico deve intendersi:

- per "*partecipazione*" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in Società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "*partecipazione indiretta*" la partecipazione in una Società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di Società o altri organismi soggetti a controllo da parte di una singola amministrazione pubblica o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente (art. 2, lett. g) del TUSP). Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una Società o un organismo controllati da una medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in un Società o in organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

La nozione di Società a "*controllo pubblico*" risulta dal combinato disposto delle lett. b) ed m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "*la nozione di Società a controllo pubblico*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175" pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro www.dt.mef.gov.it.

Nello specifico, la fattispecie della Società a controllo pubblico ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

- il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
- il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la Società.

Controllo congiunto:

- una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
- una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
- una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
- una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la Società.

Secondo l'impostazione dettata dal legislatore la razionalizzazione societaria si compone di due fasi, l'una propedeutica all'altra.

Si tratta più specificatamente:

1. dell'analisi dell'assetto complessivo delle Società direttamente e indirettamente partecipate;
2. della predisposizione (eventuale) di un piano di razionalizzazione.

La prima fase comporta la verifica della sussistenza o meno, caso per caso, dei presupposti per il mantenimento della partecipazione.

Nei limiti della stretta inerenza istituzionale, che costituisce pre-condizione necessaria di base per l'esercizio della potestà giuridica privatistica in materia societaria da parte delle P.A. (c.d. vincolo di scopo previsto dall'art. 4, comma 1), la partecipazione diretta o indiretta in Società di capitali, che producono beni o servizi in favore delle medesime amministrazioni socie o della collettività da esse amministrata, potrà essere assunta o mantenuta in portafoglio esclusivamente per lo svolgimento delle attività economiche (c.d. vincolo di attività) indicate all'art. 4, comma del TUSP ossia:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 Del 2016.

I commi da 3 a 9 bis dell'art. 4 del TUSP individuano una serie di fattispecie derogatorie, rispetto a quelle ordinariamente ammesse, per la costituzione, acquisizione o mantenimento in portafoglio di Società commerciali da parte delle PP.AA.

La categorizzazione in forma di elenco contenuta nel secondo comma dell'art. 4 non esaurisce le condizioni di ammissibilità della partecipazione societaria.

Superato il primo vaglio relativo al vincolo di scopo e quindi il successivo del vincolo di attività, i piani di razionalizzazione devono essere adottati ove le pubbliche amministrazioni rilevino una delle situazioni indicate al già citato art. 20 comma 2, o non rispettino i seguenti requisiti di convenienza dettati dall'art 5del TUSP:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative. Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati.

In primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia gestione diretta da parte dell'ente oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata.

Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata: alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi.

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Con deliberazione di Consiglio n. 37 del 29/9/2017, la Provincia di Imperia ha approvato la revisione straordinaria delle proprie Società e partecipazioni societarie ex art. 24 del TUSP.

Successivamente l'Ente ha adempiuto all'obbligo di revisione per gli anni 2018 e 2019 relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018 (con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 67 del 20/12/2018 e n. 62 del 17/12/2019).

Per l'anno 2020 l'adempimento è riferito alle Società e partecipazioni in essere alla data del 31 dicembre 2019 (art. 26, comma 11 del T.U.S.P.).

Misure previste dal Piano di revisione periodica 2019

Nel corso dell'anno 2019 è stata dismessa la partecipazione dell'Ente nelle Società SE.I.DA. S.r.l. e Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" S.r.l., a seguito di cessione delle quote da parte delle Società a partecipazione diretta Riviera Trasporti S.p.A. e S.P.U. S.p.A.

Il Piano di riassetto ex art 20 del TUSP, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 62 del 17/12/2019, ha previsto, per l'anno 2020, le seguenti misure di razionalizzazione societaria:

- **Riviera Trasporti S.p.A.** Mantenimento con interventi di razionalizzazione finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Società da realizzare mediante l'aggiornamento e la conseguente attuazione del Piano di risanamento aziendale approvato dal C.d.A.;
- **Società di promozione per l'Università S.p.A.** Trasformazione in Fondazione di partecipazione previa messa in liquidazione;
- **Società di promozione per lo sviluppo economico nell'imperiese S.r.l.** Liquidazione con la chiusura del Patti;
- **FI.L.S.E. S.p.A.** Rimborso della quota;
- **Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.** Cessione tramite la controllante Riviera Trasporti S.p.A.;
- **Riviera Trasporti Linea S.p.A.** Fusione in Riviera Trasporti S.p.A. secondo le modalità indicate nel documento Piano di risanamento economico e Linee guida del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29/11/2019.


Stato di attuazione delle misure di razionalizzazione e valutazioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 26/11/2020, ha pubblicato le schede del Dipartimento del Tesoro per la *"Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 c.1, TUSP), per l'espletamento degli obblighi del TUSP"*.

Le schede sono state compilate per ciascuna Società partecipata dall'Ente alla data del 31/12/2019.

Nelle pagine seguenti si è ritenuto utile rendere un approfondimento sulla situazione delle partecipazioni societarie dell'Ente con la loro rappresentazione grafica, una tavola sinottica delle partecipazioni cessate, una tavola sinottica sull'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette e una scheda per ciascuna Società partecipata in cui vengono riassunte le informazioni riferite ai parametri di cui all'art. 20 TUSP, le attività e gli eventi di rilievo per l'analisi di assetto e convenienza, lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione e degli indirizzi eventualmente impartiti, l'indicazione della necessità o meno di misure di razionalizzazione.

Rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette e indirette



Situazione al 31/12/2019

Quadro sinottico delle partecipazioni cessate

Società direttamente partecipate	Misura di razionalizzazione	Attuazione
Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l.	Liquidazione	Cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/10/2017
Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.	Liquidazione	Cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/12/2017
Banca Etica S.c.a.r.l.	Recesso	La partecipazione è stata alienata in data 12/10/2018
Società indirette		
Funivie Aregai – Cipressa S.r.l.	Liquidazione	Cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/9/2019.
S.E.I.D.A. S.r.l.	Alienazione	La partecipazione è stata ceduta da R.T. S.p.A. in data 03/10/2019.
A.V.A. S.p.A.	Alienazione	La partecipazione è stata ceduta da R.T. S.p.A. in data 20/12/2018
SMC Esercizio S.c.a.r.l.	Alienazione	La partecipazione è stata alienata da R.T. S.p.A. in data 20/9/2018
C.P.F.P. "PASTORE" S.r.l.	Alienazione	La partecipazione è stata ceduta in data 09/5/2019 da SPU S.p.A.

Ricognizione delle Società partecipate direttamente e indirettamente

Partecipazioni dirette

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
00142950088	Riviera Trasporti S.p.A.	1975	84,44	Trasporto di persone urbano ed extraurbano di linea e non di linea, incluso il noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e internazionale.	SI	NO	NO	NO
01131590083	Società di Promozione per l'Università S.p.A.	1995	50,00	Sostegno e gestione corsi universitari.	SI	NO	NO	NO
01293530083	Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese S.r.l. In Liquidazione	2001	45,00	Promozione coordinamento e gestione attività e iniziative a sostegno dello sviluppo economico e produttivo dell'imperiese.	NO	NO	NO	NO
00616030102	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A.	1975	0,075	Supporta Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e interventi a sostegno del sistema economico ligure. Promozione e attuazione di programmi e azioni di interesse regionale di riqualificazione territoriale e ambientale.	NO	NO	NO	NO

Partecipazioni indirette

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Società in house
01494260084	Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.	2009	Riviera Trasporti S.p.A.	100,00	84,44	Il trasporto persone e cose urbano ed extraurbano.	SI	NO
01316420080	Riviera Trasporti Linea S.r.l.	2002	Riviera Trasporti S.p.A.	100,00	84,44	Gestione del trasporto pubblico su gomma in proprio o per c/terzi. Attività connesse compreso la riparazione.	NO	NO

Schede delle Società**Riviera Trasporti S.p.A. ok**

Capitale sociale: € 2.068.027

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 1.746.251

Patrimonio netto: € 2.518.122

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 2.126.302,22

Altri soci: Comune di Sanremo (15,44%), Comune di Imperia (0,0187%), Comune di Ventimiglia (0,0329%), Comune di Taggia (0,0187%), Comune (0,0233%), Comune Camporosso (0,0046%), Comune Ospedaletti (0,0046%), Comune Vallecrosia (0,0046%), Comunità Montana dell'Olivo e Alta Valle Arroscia (0,0093%).

Riviera Trasporti gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per il bacino della provincia di Imperia ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Reg. CE n. 1370/2007 fino al 31/3/2022, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 19/12/2017. La Società è proprietaria dei beni essenziali (beni immobili e parco veicolare) di cui questa Provincia deve garantire la disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 33/2013, all'affidatario del servizio di TPL che verrà individuato, ai sensi di legge, al termine del contratto.

Riviera Trasporti produce un servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011.

All'esito dell'ispezione amministrativo-contabile svolta alla Società stessa e a questa Provincia nel mese di aprile dell'anno 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sollevato dubbi circa l'effettiva ricorrenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in virtù della deroga prevista dall'art. 4, comma 9 bis, del TUSP, in considerazione della lunga serie di proroghe/rinnovi del contratto servizio (in scadenza il 31/3/2022) che sono seguiti all'ultima gara, svoltasi 17 anni fa.

Detta deroga aveva consentito di valutare positivamente le condizioni per l'ammissibilità della partecipazione (ricognizione effettuata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 20/12/2018).

Inoltre, secondo lo stesso Ministero, il mantenimento della partecipazione risulta incoerente sotto il profilo della sussistenza della convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite la Società.

In proposito si evidenzia che Riviera Trasporti S.p.A. non ha conseguito l'obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal Piano di risanamento attestato e dal Piano d'impresa 2016/2018 di cui si era dotata nell'anno 2016, con ulteriore peggioramento della crisi aziendale e dell'esposizione debitoria.

Per tale ragione, in occasione della razionalizzazione periodica delle Società partecipate per l'anno 2019 approvata con la citata deliberazione n. 66/2018, il Consiglio Provinciale aveva previsto che Riviera Trasporti aggiornasse il proprio piano di risanamento, prevedendo l'assunzione di misure di riequilibrio straordinarie al fine, tra l'altro, di non gravare, sul Bilancio di questo Ente con eventuali perdite, per l'effetto dell'art. 21 del TUSP.

La Società si è dotata, il 16/4/2019, di un Piano di risanamento ex art. 14 D.Lgs. n. 175/2016 che è stato successivamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione con il "*Piano di risanamento economico e linee guida del Piano industriale*" del 29/11/2019.

Con deliberazione n. 62 del 17/12/2019 la Provincia ha deciso di mantenere la partecipazione nelle more della scelta della procedura per l'affidamento del servizio di TPL (gara ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto o, ancora, affidamento in house, secondo quanto indicato dal dirigente dell'Ufficio Trasporti), confermando l'indirizzo di razionalizzazione societaria attraverso l'adozione di misure di risanamento contenute in un congruo Piano, attestato da competente Advisor, ai sensi dell'art 67, comma 2, lett. d) della Legge Fallimentare.

L'asseverazione richiesta risulta tanto più necessaria in quanto la stessa, unitamente alla rinuncia dei conteziosi instaurati da Riviera Trasporti contro questa Provincia per il mancato riconoscimento dell'adeguamento del contratto di servizio, rimasto invariato dal 2002, del valore complessivo di € 8.982.797,00, costituisce condizione imprescindibile per l'effettiva attribuzione alla Società del contributo di € 5.771.692,69 previsto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n.35 del 31/12/2019 (cui ha fatto seguito la deliberazione n. 54 del 15/11/2019 e il decreto attuativo del Presidente n. 43 del 15/4/2020).

Il Piano approvato da Riviera Trasporti il 29/11/2019 non ha ancora ottenuto l'attestazione di legge.

Del resto esso è precipuamente incentrato sulla valorizzazione di assets immobiliari di elevato valore, non strettamente necessari all'operatività aziendale e facilmente sostituibili, di cui ad oggi non è stata concretizzata la vendita.

L'asta pubblica svoltasi lo scorso 7 maggio del valore complessivo di € 11.100.000,00 è andata deserta.

Negli ultimi due anni la Società ha registrato un miglioramento del risultato di gestione e ha chiuso i bilanci in lieve utile.

Nondimeno la situazione economico patrimoniale in cui versa l'Azienda si presenta precaria.

Le motivazioni sono da ricercare, essenzialmente, nell'iscrizione nell'attivo patrimoniale di ingenti poste di dubbia esigibilità, nella ridotta entità del capitale a disposizione, con conseguente importante esposizione verso il sistema bancario, e nella bassa redditività della gestione operativa.

In particolare, l'analisi del bilancio di esercizio 2019 ha evidenziato:

1. un ulteriore peggioramento della liquidità aziendale, già compromessa sensibilmente nell'anno 2018 a causa di un forte incremento dei debiti a breve termine verso fornitori (€ 9.641.762 nel 2018 vs € 4.961.421 nel 2017). Tale peggioramento è da ricondurre ad una riduzione dell'attivo circolante cui si accompagna un aumento, seppur lieve, dei debiti verso fornitori (nell'anno 2019 i crediti esigibili verso clienti sono scesi da 3,1 mln a 1,2 mln circa mentre la cassa disponibile è passata da 1 mln a 640 mila circa). Risultano diminuiti anche i flussi di cassa operativi, che costituiscono una misura importante della sostenibilità a lungo termine, per effetto sostanzialmente della riduzione degli ammortamenti e della variazione negativa del capitale circolante;
2. l'iscrizione nell'attivo circolante di alcuni crediti la cui loro natura e dinamica *“riflette di per sé la obiettiva quanto urgente esigenza di sottoporli ad un radicale riesame”*, così come evidenziato nella *“Relazione sulla verifica amministrativo contabile alla Società Riviera Trasporti e alla Provincia di Imperia”* del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/7/2019 cfr pag.66). Si tratta, nello specifico, dei seguenti crediti caratterizzati da assoluta assenza di movimentazione dall'anno 2013:
 - Credito v/Regione Liguria contrib. addizionale contratto servizio € 312.745;
 - Credito v/R. Liguria L.R. n. 6/82 € 121.668;
 - Prot. intesa Gov. Reg./ amm.ni locali € 188.448;
 - Crediti v/Amministrazioni € 165.399;
 - Credito per finanziamento bus ecologici € 112.154;
 - Credito per L. 62/09 € 782.537;
 - nonché del Credito per L. 472/1999 di € 735.490 erogato dallo Stato tramite questa Provincia a fronte dell'assoggettamento ad IVA dei contributi in conto esercizio e dei corrispettivi dei contratti di servizio di esercizi precedenti, per il quale corre l'obbligo di riconciliazione ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. j del D.Lgs. 118/2011 (deliberazione di Consiglio Provinciale n.35 del 31/7/2019). Le verifiche interne hanno evidenziato la perfetta corrispondenza nella contabilità dell'Ente fra l'ammontare dei trasferimenti ricevuti dallo Stato ai sensi della suddetta L. n. 472/1999 e i rimborsi effettuati allo stesso titolo a RT: da ciò risulterebbe assolto ogni obbligo della Provincia nei confronti della propria Società partecipata. Un riesame è richiesto inoltre per il credito di € 2.508.080 per SVP da incassare, relativo alle multe elevate a soggetti sorpresi in assenza di titoli di viaggio (cospicuo nel suo ammontare complessivo ma di entità modesta per ogni singolo

credito) caratterizzato da una dinamica crescente nel tempo (cfr. pag. 68 della Relazione del Mef).

In sintesi nel Bilancio societario risultano iscritti crediti che presentano obiettive criticità per circa 5 mln di euro, a fronte di un corrispondente fondo rischi di 1.375.652 euro. Considerato quanto sopra e tenuto conto che il patrimonio netto aziendale si è ormai ridotto a circa 2,5 mln di euro, è evidente il rischio che un'eventuale svalutazione o stralcio delle poste in discussione potrebbe non trovare adeguata copertura.

3. Il pesante indebitamento in particolare verso enti creditizi o finanziari (€ 14.437.809) ma anche verso fornitori (€ 9.829.097), che incide pesantemente sulla redditività aziendale (nell'anno 2019 le passività di finanziamento hanno generato 393.491,63 euro di oneri finanziari per soli interessi passivi sui mutui contratti negli anni addietro, oltre a € 64.043,83 di interessi per il factoring e € 34.577,82 di interessi pagati sulle rateazioni richieste, con una significativa quantità di liquidità sottratta alla gestione ordinaria). Una situazione che appare endemica, considerata la bassa redditività aziendale (€ 4.294 nell'esercizio 2019 e € 7.904 in quello precedente), comunque migliorata rispetto all'esercizio 2017, che si era chiuso con una perdita di € 1.420.525.

La situazione contabile della Provincia e quella della sua Società partecipata evidenzia importanti differenze in ordine alla registrazione delle reciproche posizioni di debito e credito.

Nel corso dell'anno 2019, in particolare con la già citata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 31/7/2019, l'Ente ha intrapreso un percorso finalizzato a realizzare il necessario allineamento delle due contabilità.

A questo scopo la principale soluzione assunta è stata individuata nel riconoscimento di un contributo straordinario una tantum, a compensazione ed integrazione dell'attuale corrispettivo chilometrico del servizio, rimasto inalterato dal 2002, e a tacitazione delle pretese creditorie vantate a tale proposito dalla Riviera Trasporti nell'ambito dei contenziosi instaurati con questa Provincia, ammontanti a € 8.982.797.

L'effettiva assegnazione del contributo è previsto che avvenga mediante l'assegnazione in proprietà del compendio immobiliare denominato Colonia "Avv. Guido Roggero" e Colonia "Titta Novaro", sito nel Comune di Pornassio (IM), frazione Nava.

Il perfezionamento dell'operazione è condizionato, in primis, all'aggiornamento del Piano industriale di risanamento già adottato dalla Società ai sensi dell'art 14 del TUSP e alla sua asseverazione ai sensi dell'art 67, comma 2, lett. d) della L. F. e, in secondo luogo, all'assunzione da parte della stessa di un formale impegno sia per il riallineamento delle proprie scritture contabili, attraverso l'eliminazione dei crediti non riconosciuti dalla Provincia, sia per la rinuncia ai contenziosi in essere.

In merito sono state chieste informazioni ai competenti Uffici Servizi Finanziari e Avvocatura Interna con nota n. 0029266 del 4/12/2020, ad oggi inevasa.

Nel bilancio di esercizio da ultimo approvato dalla Società figurano i seguenti crediti verso questo Ente:

- € 5.771.692,69 corrispondete al sopra menzionato contributo straordinario;
- € 735.490,08 derivanti dai contratti di servizio di TPL in base alla L. 472/1999.

Per quanto attiene a quest'ultima posta la Provincia, nelle more delle verifiche sulla fondatezza della pretesa, ha prudenzialmente allocato nel Bilancio di previsione 2020/2022 uno stanziamento di tale importo in apposito capitolo di spesa.

Da considerare, in ultimo, le pesanti ripercussioni sulla già difficile situazione aziendale causate dall'emergenza Covid 19, con la drastica riduzione degli incassi da bigliettazione, la sospensione dei pagamenti per i servizi di scuolabus, che la Società svolgeva per i principali Comuni della Provincia di Imperia, e i maggior costi per la dotazione giornaliera per il personale dei dispositivi di protezione individuale.

Secondo le stime della Società *“mancheranno all'appello tra i 2 e i 3 milioni di euro di incassi da tariffa su poco meno di 6 milioni di euro l'anno su tale voce”*. Si attende il dato definitivo dei ristori ancora da incrociare con le casse integrazioni di marzo e aprile *“per capire a quanto ammonta il buco a fine anno”* (Dichiarazione del Presidente di Riviera Trasporti su Il Secolo XIX del 20/11/2020).

In tale quadro generale, l'impossibilità di addivenire in tempi certi alla formalizzazione di offerte congrue per la vendita degli assets immobiliari di Sanremo e Ventimiglia, che possano concretizzarsi nella successiva alienazione dei suddetti immobili, rende necessaria una verifica puntuale dei profili di continuità aziendale e di sostenibilità dei piani previsionali adottati dalla Riviera Trasporti, al termine della quale *“dovranno essere assunti i provvedimenti che la normativa impone”* (Relazione sul governo societario dell'esercizio 2019, pag. 23)

Per quanto sopra esposto non appaiono soddisfatte le condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria per il mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

Nessuna informazione in ordine alla convenienza della partecipazione quale strumento per l'erogazione del servizio di TPL rispetto ad altre soluzioni organizzative e alla convenienza economica del servizio erogato.

Per quanto sopra esposto, qualora all'esito della verifica sulla continuità aziendale venissero riscontrate le condizioni per il ricorso a forme pre fallimentari o, in estrema ipotesi, dovesse essere certificato uno stato d'insolvenza così come disciplinato dall'art.5 della Legge Fallimentare, si renderà necessario procedere celermente con le dovute azioni previste dal R.D. 267 del 16.3.1942, onde evitare l'aggravio della situazione della Società e di tutti i suoi portatori d'interesse, compresa la Provincia stessa. Diversamente, nell'ipotesi di continuità aziendale, la partecipazione andrà dismessa (fatta salva l'eventuale scelta di affidamento in house del servizio) nell'ottica della massimizzazione dei benefici per l'Ente e la collettività di riferimento, attivando le opportune leve per migliorare le condizioni di sostenibilità ed appetibilità della privatizzazione (anche parziale per la gara a doppio oggetto) così da limitare i rischi di una gara deserta

Società per la promozione per lo sviluppo economico nell'imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione

Capitale sociale: € 100.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 45.000

Patrimonio netto: € 10.905

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 4.907,25

Altri soci: Comune di Sanremo (10%), FILSE S.p.A. (26%), Unione industriali (5%), Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona (14%)

La Società è stata posta in liquidazione nell'anno 2010. Stante il contratto a suo tempo firmato tra la SPEI e il MISE, le problematiche inerenti la definizione di alcuni patti non hanno ad oggi consentito di procedere con la chiusura della liquidazione societaria e la cancellazione della Società dal Registro delle imprese. Ad oggi restano da chiudere due patti privati e, più precisamente, la pratica relativa alle Terme di Pigna, oggetto di contenzioso presso il Tribunale civile (la cui sentenza era prevista per i primi mesi del 2019), e quella della Ditta Siffredi, che ha presentato ricorso al TAR. Tali contenziosi sono indirettamente subiti dalla SPEI in quanto la stessa non è parte dei procedimenti. Per quanto riguarda i patti pubblici è stato definitivamente chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota n. 129390 del 9/04/2019) che il progetto del Macello comprensoriale della Valle Arroscia non ha ottenuto il finanziamento a suo tempo richiesto. Circa la pratica PTA/14/G APQ PIM05, inerente la realizzazione di un laghetto collinare per l'accumulo di acqua irrigua con beneficiario il Comune di Pompeiana (relativamente alla quale la SPEI ha provveduto ad inviare al MISE la proposta di revoca totale del contributo di € 696.536,13 concesso al Comune) la Procura Penale Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria ha avviato nell'anno 2019 una indagine penale per il danno erariale che si è palesato con l'anzidetta revoca. A seguito e in conseguenza a tale indagine, ancora in corso, è stato notificato alla Società un documento di interruzione dei termini prescrizionali riferito alla pratica, che ripartisce il danno tra diverse persone ed Enti, tra cui la stessa SPEI, chiamata in causa per l'importo di € 34.826,81, pari al 5% dell'importo totale. Il documento non costituisce un'intimazione a pagare, rappresenta solamente un'interruzione dei termini ex art. 2, comma 2, dell'allegato 3 al D.Lgs. 28/08/2016 n. 174.

Si conferma, pertanto, l'indirizzo di scioglimento della Società posto che, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del TUSP, l'attività della SPEI, che riveste ormai carattere prevalentemente giuridico, si protrarrà fino alla chiusura dei procedimenti avviati dall'Autorità Giurisdizionale.

Società di promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A.

Capitale sociale: € 103.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 51.500

Patrimonio netto: € 143.085

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 71.542,5

Gli altri soci sono: Comune di Sanremo (19,40%), Comune di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), Comune di Taggia (3,55%), Comune di Bordighera (2,85%), Comune di Vallecrosia (1,90%), Comune di Diano Marina (1,55%), Comune di Ospedaletti (0,95%), Comune di Riva Ligure (0,80%), Comune di S. Bartolomeo al Mare (0,75%), Comune di S. Stefano al Mare (0,55%), Comune di S. Lorenzo al Mare (0,35%), Comune di Cervo (0,35%).

SPU S.p.A. gestisce il polo universitario imperiese in virtù della Convenzione stipulata con l'Università di Genova per la promozione e lo sviluppo di corsi universitari sul territorio del ponente ligure.

La Società produce un servizio di interesse generale e in quanto tale svolge attività consentite dall'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.

Le entrate societarie, costituite per la quota maggiore dai contributi in conto esercizio dei soci, garantiscono l'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale. Grazie ad un'importante azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con UNIGE, il sostegno economico richiesto ai Soci per il funzionamento della SPU si è ridotto nel tempo e il budget societario è diminuito da € 1.837.769,50 dell'anno accademico 2011/2012 a € 1.240.000 attuali.

La funzione dell'istruzione universitaria non risulta attinente alle finalità istituzionali della Provincia nel nuovo quadro di competenze definite dalla L. 56/2014. Inoltre, all'esito dell'ispezione eseguita l'8 aprile 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che non sussistono ragioni di convenienza economica nell'erogazione del servizio tramite la Società. A ciò si aggiunga il fatto che con nota n. 45410 del 4/6/2018, indirizzata al socio Comune di Sanremo, lo stesso MEF ha osservato che il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.175/2016, in ordine al fatturato.

Per tale ragione, nell'intento di garantire la presenza della sede distaccata dell'Ateneo genovese a salvaguardia dello sviluppo sociale, culturale economico del territorio amministrato, i soci della SPU hanno avviato il percorso per la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, consentita dal TUSP.

In data 01/6/2020 l'Amministratore Unico, nominato nell'Assemblea del 13/11/2019, ha trasmesso agli Enti soci il Piano di sviluppo della Società unitamente allo Statuto della costituenda Fondazione.

Il documento programmatico, contenente *"Indicazioni utili ai fini della migliore impostazione, in prospettiva, delle azioni di governo e di gestione della Società"*, è stato approvato dall'Assemblea dello scorso 14 luglio, con l'impegno dei Soci di addivenire nel più breve tempo possibile alla trasformazione della Società, previa assunzione dei necessari atti da parte dei rispettivi organi consiliari.

Secondo quanto deliberato dai Soci, i passaggi ineludibili per consentire la prosecuzione e l'ulteriore sviluppo del Polo Didattico distaccato di Imperia-risultano essere i seguenti, in ordine di priorità:

1. trasformazione eterogenea della Società in Fondazione di partecipazione, forma giuridica più adeguata, che ha il vantaggio di far fuoriuscire la Società dalla normativa del TUSP e per ciò stesso agevolare potenzialmente l'adesione di nuovi partecipanti, oltre che consentire un significativo risparmio in termini di imposte. Infatti tale trasformazione, primo passo del percorso tracciato durante l'Assemblea del 14 luglio scorso, non comporta di per sé un aumento dei costi di gestione, bensì, al contrario, una riduzione della pressione fiscale ed un conseguente risparmio di imposta. La realizzazione del Piano, con il possibile ampliamento dell'offerta formativa (che in presenza di tutte le condizioni necessarie potrebbe avere avvio

- dall'A.A. 2022/2023 con effetti economico-finanziari dall'esercizio 2022 e una maggior spesa, a regime nell'esercizio 2025, di € 760.000,00) potrà avvenire gradualmente;
2. rinnovo della Convenzione con l'Università degli Studi di Genova. In proposito si ricorda che nella riunione tenutasi il 20 settembre dello scorso anno 2019 nella sede regionale a Genova, l'Università aveva dichiarato la propria volontà di proseguire nell'iniziativa, ma chiedeva che venisse sviluppato un progetto, che prevedesse anche iniziative collaterali, e che esso venisse espresso da una nuova "governance" societaria. Questo è puntualmente avvenuto. Da ultimo, intervenuto alla riunione del 14 luglio 2020, il Prof. Ferrante, in rappresentanza dell'Università di Genova, ha dichiarato di aver letto il Piano di Sviluppo societario appositamente predisposto e che UNIGE è aperta ad ogni soluzione;
 3. disponibilità della Regione a porre in atto quanto contenuto nella delibera di intenti assunta dalla Giunta Regionale nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia in data 11 maggio 2018, riguardante l'acquisto da parte dell'Ente regionale del complesso immobiliare che ospita il Polo Universitario di Imperia gestito dalla SPU, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, per destinarlo alla medesima finalità, valorizzarlo ed offrire una risposta di qualità agli studenti del Ponente ligure. In proposito si evidenzia che con nota prot. n. PG/2020/219653 del 13 luglio 2020, indirizzata alla Società, la Regione ha dimostrato interesse sia per il Piano di Sviluppo redatto, che per la trasformazione della Società in Fondazione, che per l'ampliamento dell'offerta formativa con l'inclusione di una nuova sede a Sanremo e la contestuale disponibilità di un maggiori impegni finanziari per la realizzazione del Piano di Sviluppo quale testimonianza del *"forte interesse sul progetto"*, che *"potrà avere successo se l'Ateneo genovese esprimerà"* a sua volta *"volontà di iniziativa ed eserciterà sul territorio imperiese un ruolo proattivo, che si dovrà concretizzare in sede di rinnovo della convenzione"*. In tale contesto, afferma infine la missiva, *"la Regione conferma l'interesse allo sviluppo del Polo universitario e la disponibilità ad intervenire mediante investimenti diretti a sostegno del progetto"*.

Con riferimento a quanto sopra si evidenzia che alla data odierna hanno deliberato l'adesione alla Fondazione di partecipazione per la promozione dell'Università nel Ponente Ligure, oltre a questa Provincia (deliberazione Consiglio n. 62 del 17/12/2019) i Comuni di Imperia, San Lorenzo al Mare, Ospedaletti, Riva ligure, Cervo, Ventimiglia e Vallecrosia.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà approvare la trasformazione della SPU richiede ancora l'adozione delle deliberazioni dei soci Comune di Sanremo, Diano Marina, Taggia, Bordighera, S. Bartolomeo al Mare e Santo Stefano al Mare.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio Provinciale (deliberazione n. 21 del 30/10/2020), l'operazione di trasformazione societaria avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2020

La situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid19 ha causato un rallentamento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni (nota della SPU n. dell'8/4/2020 acquisita al n. 8628 del 09/4/2020 di protocollo dell'Ente), che ha inevitabilmente ritardato la tempistica degli adempimenti programmati.

In considerazione di quanto sopra e alla luce anche della tutela introdotta dal comma cinque bis dell'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016, potrà essere valutata una proroga della scadenza inizialmente indicata.

Si evidenzia, in ultimo, che come deliberato nell'Assemblea del 14 luglio scorso, la Società ha promosso nei confronti di UNIGE opportuna richiesta di chiarimenti circa il contributo annuale concesso a suo tempo dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Università stessa per le sedi decentrate di Imperia e Savona, dell'importo complessivo di € 500.000,00, che, per la quota di competenza, ammonta quindi ad € 250.000,00. La relativa comunicazione, a firma di tutti i Rappresentanti degli Enti soci, è stata inviata e si attende risposta.

FILSE S.p.A.

In data 21 gennaio 2020, presso lo studio del Notaio Paolo TORRENTE di Genova, è stato sottoscritto l'atto di cessione della partecipazione azionaria dell'Ente in FILSE S.p.A., per un valore complessivo di € 18.532,80, secondo il procedimento previsto all'art. 2437-quater del Codice Civile, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016.

Riviera Trasporti Linea S.r.l.

Capitale sociale: € 24.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 20.266

Patrimonio netto: € 170.211

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 143.727

Riviera Trasporti Linea esercita il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Imperia in subconcessione da Riviera Trasporti, che detiene la totalità del capitale sociale. La Società produce un servizio di interesse generale e svolge un'attività consentita dall'art. 4 del TUSP. Riviera Trasporti S.p.A. detiene la totalità del capitale sociale di RT Linea.

Il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62/2019 ha previsto l'operazione di fusione per incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l. in Riviera Trasporti S.p.A.

La fusione delle due Società rientra nel quadro degli interventi previsti dal Piano di risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. adottato dal Consiglio di Amministrazione per il superamento della situazione di crisi e per assicurare il riequilibrio economico-finanziario dell'azienda. Con deliberazione n. 15 del 29/7/2020 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la fusione delle due Società, in assenza dell'attestazione del predetto Piano ex art 67 della L.F., che era stata prevista in occasione della precedente revisione societaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Riviera Trasporti svoltasi lo scorso 25 settembre, ha approvato l'operazione di fusione societaria, conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di RT di firmare l'atto relativo e di compiere tutti gli atti e le operazioni conseguenti e necessarie per dare esecuzione a quanto deliberato.

La fusione è in corso di perfezionamento e verrà ultimata a breve.

Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.

Capitale sociale: € 100.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 84.440

Patrimonio netto: 1.329.945

[Digitare qui]

[Digitare qui]

All. C)

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 1.123.005,5

Riviera Trasporti Piemonte gestisce circa il 6% del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Cuneo (quale operatore del Consorzio Grandabus). Dispone di un contratto di servizio recentemente rinnovato fino al 9/6/2024 a seguito di atto di proroga del 5/8/2019 stipulato tra il suddetto Consorzio e l'Agenzia della Mobilità Piemontese. La Società produce un servizio di interesse generale e svolge un'attività consentita dall'art. 4 del TUSP. Riviera Trasporti detiene la totalità del capitale sociale. Riviera Trasporti S.p.A. detiene la totalità del capitale sociale di RT Piemonte.

Il *“Piano di risanamento economico e linee guida del Piano industriale”* adottato dal Consiglio di Amministrazione di RT, prevede la cessione dell'intera partecipazione al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario della Società capogruppo.

Per la cessione è stato previsto l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con un valore a base d'asta di 1,2 milioni di euro, che rappresenta il valore di riferimento della sola flotta di bus.

Il bando avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 1 trimestre 2020 e la vendita avrebbe dovuto concludersi entro il 31/10/2020.

Con nota n. 28332 del 23/11/2020 è stato richiesto alla Società di riferire circa lo stato della procedura di alienazione. La nota non ha avuto riscontro.

Imperia, 17/12/2020

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)